

COPIA PER IL  
ECON. PATRIMONIALE

Regione Siciliana  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1792

Data 16 DIC. 2021

Oggetto: Adozione del regolamento per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo on line dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. n.30/93 smi e successive modificazioni dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
(Dott.ssa Maria Cristina Bolazzi)

Siracusa, \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_ con nota prot. n° \_\_\_\_\_

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.r. n. 5/09 smi trasmessa in data \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall' art. 16 della L.r. n. 5/2009 dal \_\_\_\_\_

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.r. n. 25/93, sostituito dall' art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m. ed i., per decorrenza del termine di gg. 10 di pubblicazione all' albo on line dell'Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Siracusa,

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
(Dott.ssa Maria Cristina Bolazzi)


REVOCA/ANNULLAMENTO/ MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
(Dott.ssa Maria Cristina Bolazzi)

La presente deliberazione E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
Siracusa, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
(Dott.ssa Maria Cristina Bolazzi)

<p><b>Dimostrazione della compatibilità economica</b></p> <p>Bilancio 2021</p> <p>Centro di costo _____</p> <p>Conto economico _____</p> <p>Budget assegnato _____</p> <p>Budget già utilizzato _____</p> <p>Budget disponibile _____</p> <p>da cui prelevare la spesa prevista per il presente atto, pari ad € _____</p> <p>Disponibilità residua di budget € _____</p> <p>Spesa autorizzata</p> <p>Il Responsabile della U.O.C. Economico Patrimoniale <b>IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO PATRIMONIALE</b> <b>Dott. Vincenzo Bastante</b></p> <p>Impegno registrato U.O.C. Economico Patrimoniale</p> <p>In data <u>15 DIC 2021</u></p> <p>Non comporta impegno di spesa <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Fondi vincolati _____</p> <p>Fondi PSN _____</p> <p>Fondi PO FESR _____</p> <p>Presa in carico dalla Segreteria Ufficio Delibere in data _____</p>	<p><b>U.O.C. Economico-Patrimoniale</b></p> <p>Proposta n. <u>152</u> del <u>5 DIC. 2021</u></p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Economico-Patrimoniale (Dr. Vincenzo Bastante)</p> 
---	--

16 DIC. 2021  
Addì \_\_\_\_\_, nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 193/Serv.1/SG del 04/04/2019, coadiuvato dal Dr Salvatore Madonia, Direttore Sanitario, nonché con l'assistenza della Dr.ssa Maria Cristina Bolazzi con funzioni di segretario, ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

**Il Direttore dell'U.O.C. Economico-Patrimoniale, dr. Vincenzo Bastante**

VISTO il Decreto legislativo 30/12/1992 n°502 s.m.i.;

VISTA la L.R. 14/04/2009 n°5 s.m.i.;

VISTA la Legge 07/08/1990 n°241 s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale adottato con deliberazione n°1006 del 30.12.2019 ed approvato con D.A. n°163 del 05.03.2020;

**RICHIAMATI:**

- Il Decreto Legislativo n°109/2007 recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- Il Decreto Legislativo n°231/2007 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- Il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2011, avente ad oggetto "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- L'art. 35 del Decreto Legge n°90/2014 (convertito, con modificazioni, in Legge n°114/2014) avente ad oggetto "Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo";
- Il Decreto del Ministro per l'Interno del 25 settembre 2015, avente ad oggetto "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare la individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- Il Decreto Legislativo n°90/2017, di attuazione della direttiva 2015/849/UE che ha apportato modifiche al precedente Decreto Legislativo n°231/2007;
- Il Decreto Legislativo n°125/2019, attuativo della Direttiva Antiriciclaggio 2018/843/UE, di modifica della Direttiva 2015/849/UE che, a sua volta, ha apportato modifiche al più volte citato Decreto Legislativo n°231/2007;
- Le relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore;

Vista la nota aziendale n°2375/P.G. del 24/01/2020 avente ad oggetto "Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015. Individuazione del Gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al D.M. 25.09.2015", con la quale è stata individuata la figura del Gestore, nella persona dell'odierno proponente, a cui è stato affidato anche il compito di redigere lo "specifico documento nel quale definire le procedure interne idonee a garantire quanto previsto dall'art. 6 comma 1 del sopra citato D.M.";

**CONSIDERATO** che, dopo l'emanazione Decreto Legislativo n°90/2017, di attuazione della direttiva 2015/849/UE e soprattutto del Decreto Legislativo n°125/2019, attuativo della Direttiva Antiriciclaggio

2018/843/UE, e di modifica della Direttiva 2015/849/UE, che a sua volta ha apportato modifiche al più volte citato Decreto Legislativo n°231/2007, *la Pubblica Amministrazione non rientra più tra i soggetti obbligati ed opportunamente declinati dall'art. 3 del novellato Decreto Legislativo n°231/2007*, ma che ad essa si applica comunque il disposto dall'art. 10 del medesimo Decreto Legislativo;

**RILEVATO** che:

- L'art. 35 del D.L. n°90/2014, convertito con modifiche in Legge n°114/2014, al comma 1 prevede espressamente che “...è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure ad evidenza pubblica”;
- Il comma 2 della su richiamata norma statuisce che la disposizione del comma 1 “non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del d. lgs. 231/2007”;
- Con il Decreto Legislativo n°231/2007, espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 35 del D.L. 90/2014, il Legislatore del 2007 ha imposto una serie di obblighi volti a garantire un'adeguata verifica del titolare “effettivo” della società con cui si contrae, stabilendo inoltre l'obbligo, anche per la P.A., di segnalare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) istituita presso la Banca d'Italia;
- Per l'individuazione delle operazioni cd. “sospette”, occorre far riferimento al D.M. del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, recante gli indicatori di anomalia nelle transazioni finanziarie;
- Per le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”, occorre far riferimento al Provvedimento del 23 aprile 2018 della Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.);

**TENUTO CONTO** che l'art. 10, comma 1, del più volte citato Decreto Legislativo n°231/2007, come novellato dal successivo n°90/2017, stabilisce che le disposizioni in materia di antiriciclaggio si applicano agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, *nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:*

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

**DATO ATTO** che risulta necessario definire procedure interne idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, la tempestività della segnalazione alla U.I.F., nonché l'omogeneità dei comportamenti, tramite l'adozione di un Regolamento aziendale;

**VISTO** il testo dello schema di Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di doverlo condividere, approvandone il contenuto, in quanto ritenuto rispondente alle esigenze aziendali;


Attestata la legittimità dell'atto perchè conforme alle norme di legge in materia

### PROPONE

Di adottare il seguente atto:

- Di approvare il Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di dare ampia diffusione del presente Regolamento, includendovi anche la pubblicazione sul sito web aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore dell'U.O.C. Economico-Patrimoniale  
(Dr. Vincenzo Bastante)



Vista la suddetta proposta, il Direttore Sanitario esprime parere favorevole

Il Direttore Sanitario  
Dott. Salvatore Madonia

FIRMATO

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e trascritta;

Vista l'attestazione di legittimità dell'atto nonché di correttezza formale e sostanziale dello stesso;

Preso atto che il Direttore dell'U.O.C. Economico-Patrimoniale, che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

della illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della prevenzione della corruzione 2021 – 2022 – 2023 adottato con deliberazione n. 461 del 30 marzo 2021;

Visto il parere del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Secondo la superiore proposta formulata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo proponente e per i motivi espressi nella medesima:

- Di approvare il Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di dare ampia diffusione del presente Regolamento, includendovi anche la pubblicazione sul sito web aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

FIRMATO

Il segretario verbalizzante  
(Dott.ssa Maria Cristina Bolazzi)

FIRMATO

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, l'Azienda si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentino profili di anomalia.

Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Direttore informerà tempestivamente il Gestore, il quale valuterà l'opportunità di informare con preavviso la U.I.F. per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere. In ogni caso, le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla U.I.F.

#### ART.12

##### FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Ai sensi dell'art 41, comma 4, del D.Lgs. n°231/2007 la U.I.F., la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, altresì, al Comitato di Sicurezza Finanziaria informazioni sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.

Gli atti posti in essere in violazione di quanto sopra sono puniti con le sanzioni penali e amministrative di cui al titolo V, capo I e II, del D.Lgs. n°231/2007, come modificato dal D.Lgs. n°90/2017.

## REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

#### ART.1

##### QUADRO NORMATIVO

La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni che si sostanziano, in via generale:

- Nel divieto o nella limitazione all'uso dei contanti;
- Nell'obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo nello svolgimento delle operazioni previste in materia di antiriciclaggio;
- Nella corretta ed ordinata conservazione dei dati raccolti;
- Nella segnalazione delle operazioni sospette;
- Nell'attività di formazione specifica del personale.

In ambito comunitario, il quadro normativo di riferimento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo è costituito da:

- *Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo del 26/10/2005*, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- *Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 01/08/2006*, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo;
- *Direttiva 2015/849/UE* recante modifiche alla direttive suddetta;
- *Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo* riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.1781/2006;

La normativa nazionale antiriciclaggio trova riferimento, in sede nazionale, nel Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n°231, come modificato dal successivo Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n°90, e integrato dalle relative disposizioni di attuazione, emanate dal Ministro dell'economia e della finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore.

Di seguito si riepiloga il quadro normativo in ordine cronologico:

- D.Lgs. n°109/2007 e s.m.i. **“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”**.

- D.Lgs. n°231/2007 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
- L. n°190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
- D.L. 24 giugno 2014 n°90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, in Legge 11/08/2014 n°114;
- Provvedimento della Banca d'Italia – U.I.F. del 4 maggio 2011 “Istruzione sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- D.M. del Ministero dell'interno 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.Lgs. 25 maggio 2017 n°90 “Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”;
- Provvedimento U.I.F. 23/04/18 “Comunicazioni di dati concernenti informazioni e le operazioni sospette”.

## ART 2

### SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento si prefigge l'obiettivo di contrastare la circolazione del denaro, proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni volte a favorire l'individuazione di eventuali operazioni economico-finanziarie che, per la presenza di particolari caratteristiche, possono generare anche solo il mero sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

intercorrenti tra gli stessi, gli elementi descrittivi sui motivi del sospetto, nonché gli eventuali documenti allegati.

Tanto la scheda di segnalazione, quanto il diniego della stessa, corredate della relativa documentazione, vengono custodite in apposito fascicolo, unitamente all'archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico.

Eseguiti gli adempimenti di cui sopra, il Gestore ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Direttore Amministrativo al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

## ART.10

### RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale è tenuto, pertanto, ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni, tanto all'interno dell'Azienda, quanto all'esterno.

L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria

## ART.11

### LA SOSPENSIONE E IL RIFIUTO AD EFFETTUARE OPERAZIONI

Ai sensi dell'art.6, comma 4, lett. C) del D.Lgs. n°231/2007, la U.I.F., avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e dell'Autorità Giudiziaria, le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia.

Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

Nel caso in cui, poi, la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare tutta la documentazione richiesta dall'Azienda, il Direttore di Struttura si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può prendere in considerazione l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.

Ove, invece, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazioni della controparte, il Direttore, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite della controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Responsabile di Struttura deve, infine, conservare copia cartacea e informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte. I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.

#### ART.9

##### LA SEGNALAZIONE DELL'OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF

Ricevuta la comunicazione interna da parte del Direttore di Struttura, il Gestore, nella sua qualità di "*delegato alla tenuta dei rapporti con la U.I.F.*", valuta se procedere o meno alla segnalazione dell'operazione sospetta alla UIF.

In particolare, a seguito di valutazione che tiene conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento:

- In caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
- In caso di decisione positiva, provvede alla compilazione e all'invio telematico della segnalazione di operazione sospetta, a mezzo del portale Infostat-U.I.F., previa adesione al sistema di segnalazione online e senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

Come espressamente previsto dal provvedimento della Banca d'Italia-U.I.F. del Maggio 2011, la segnalazione contiene dati identificativi che riportano le informazioni qualificanti la segnalazione stessa, gli elementi informativi sulle operazioni, sui soggetti e sui rapporti

Esso fornisce, a tale scopo, una sintesi dei principali adempimenti operativi richiesti dalla normativa per supportare le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione del fenomeno.

#### ART.3

##### CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. n°231/2007, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n°90, gli uffici della pubblica amministrazione sono ricompresi fra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La presente regolamentazione si rivolge alle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività volte a realizzare operazioni a contenuto economico, che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o sono, comunque, connesse alla realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero rivolte ai controlli di competenza nei confronti dei destinatari di dette operazioni.

Il regolamento si applica, quindi, a tutte le strutture aziendali e, in particolare, per la peculiare natura delle loro attività, ai seguenti servizi/strutture: U.O.C. Economico Patrimoniale, U.O.C. Provveditorato, U.O.C. Tecnico, Dipartimento Prevenzione Medico, Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Dipartimento A.D.I.S.S., U.O.C. Affari Generali, U.O.S. Affari Legali.

#### ART.4

##### DEFINIZIONI

**Riciclaggio:** l'art.2, comma 4, del D.lgs. n°231/2007 definisce "*riciclaggio*" le seguenti attività illecite se commesse intenzionalmente:

- La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

- L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. La definizione è stata, poi, ampliata con l'introduzione della fattispecie di reato di "autoriciclaggio", di cui all'art. 648 ter c.p., come introdotto dall'art. 3 della L.186/2014, nonché mediante la reintroduzione del falso in bilancio; può arrivare, pertanto, a comprendere anche operazioni di utilizzo di capitali e/o risorse derivanti da evasioni fiscali, "fondi neri", ipotesi di corruzione e di falso in bilancio.

**Finanziamento al terrorismo** (art. 2, comma 6, del D.Lgs. n°231/2007, come sostituito dal D.lgs 90/2017): qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzata, di fondi o di risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

**Gestore:** soggetto delegato dal Direttore Generale a trasmettere le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.) (*Il Direttore della UOC Economico Patrimoniale nella nostra Azienda*)

**Direttore:** della struttura aziendale interessata, in particolare quelle citate al punto 3, che devono garantire l'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo per le attività di afferenza e la relativa segnalazione al Gestore.

**Controparte:** soggetto con cui viene concluso il rapporto contrattuale.

**Indicatori di anomalia:** fattispecie rappresentative di attività o comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, riducendone i margini di incertezza.

Nei casi in cui, invece, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino direttamente il Direttore della Struttura di appartenenza, o nel caso in cui quest'ultimo non verifichi le segnalazioni effettuate dai propri collaboratori, sugli stessi grava l'onere di inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore.

Ove, infine, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile di Struttura, l'operazione non presenti caratteristiche anomale e non necessiti, quindi, della procedura di segnalazione, si dà corso alla prosecuzione del rapporto o al compimento dell'operazione stessa.

Si conclude, alla luce di quanto esposto sinora, evidenziando come la segnalazione di operazione sospetta sia atto distinto dalla denuncia all'Autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti e, come tale, vada effettuata a prescindere ed indipendentemente dalla stessa.

## ART. 8

### ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE

Il responsabile di Struttura, quando si trovi a dover contrattare/stipulare a vario titolo, un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- Vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- Vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

In merito alla veridicità, in particolare, oggetto di puntuale verifica è la presenza di alterazioni o falsificazioni dei documenti identificativi presentati dalla controparte. Qualora se ne abbia sospetto, infatti, è fatta salva la possibilità di interpellare l'Autorità che li ha rilasciati, nonché la Questura per gli opportuni accertamenti su furto o smarrimento.

Ciò non preclude, inoltre, al Direttore di Struttura la facoltà di interpellare anche altre Pubbliche Amministrazioni al fine di ottenere ulteriori informazioni o conferme.

L'onere di segnalazione scaturisce da una valutazione degli elementi a sua disposizione ed è collegato all'esistenza di un mero sospetto; ne deriva, quindi, che la valutazione prescinde dal merito, per cui non risulta necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala. Il sospetto deve, però, fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia.

La sola ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia è, tuttavia, condizione necessaria ma non sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per cui il Direttore della Struttura aziendale è chiamato ad effettuare, caso per caso, una concreta e specifica valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni già in suo possesso.

A titolo esemplificativo, costituiscono, nell'attività valutativa espletata da parte dei Direttori responsabili di struttura i seguenti aspetti:

- L'esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- L'esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale coinvolgimento in altra attività criminose;
- La coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- L'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti).

Il Direttore di Struttura, quindi, oltre a compilare il modulo interno di segnalazione, provvede alla predisposizione di sintetica relazione che descriva il tipo di operazione sospetta ed i soggetti coinvolti nonché, soprattutto, il processo logico-valutativo, strumentale alle conclusioni raggiunte e produce, ove presente, l'eventuale documentazione di supporto.

Il materiale così come descritto deve essere inviato protocollato al Gestore all'indirizzo di posta elettronica.

Sul punto, si precisa che una copia della suddetta documentazione rimane, sempre in adempimento agli obblighi di riservatezza, agli atti del Direttore di Struttura a preconstituire prova documentale.

**Mezzi di pagamento:** il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

**Operazione:** attività consistente nel trasferimento, nella trasmissione o nella movimentazione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

**Operazione sospetta:** l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

**U.I.F.:** Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la Struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per tutto quanto non contemplato, si rimanda alle definizioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n°231 del 2007.

## **ART.5 LIVELLI DI RESPONSABILITA'**

Ai fini della maggior chiarezza nell'applicazione della normativa in oggetto, si distinguono i livelli di responsabilità interni all'Azienda tra il "Gestore", nominato dal Direttore Generale e referente delle segnalazioni di operazioni sospette e i Direttori di Struttura tra cui, in particolare, il Responsabile della U.O.S. Bilancio.

Il **Gestore**, in qualità di Referente delle segnalazioni, nominato dal Direttore Generale, è responsabile di:

- Proporre al Direttore Generale l'adozione di eventuali procedure interne di valutazione, idonee a garantire l'efficacia della rivelazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla U.I.F., la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti, al fine di centralizzare e coordinare le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette, nel rispetto della normativa sull'antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo all'interno dell'Azienda;
- Proporre altresì al Direttore Generale l'approvazione dei piani formativi interni specifici per ogni categoria di attività e responsabilità sentiti i Direttori delle Strutture;
- Garantire l'applicazione della presente regolamentazione nelle attività di propria competenza;
- Acquisire le segnalazioni di operazioni sospette dai Direttori di Struttura;
- Valutare la completezza, la correttezza e la fondatezza delle stesse (garantendo tali elementi anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa) e trasmetterle o meno alla U.I.F.;
- Informare la Direzione aziendale circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili;
- Contribuire ad aumentare il livello di sensibilità del management e di tutto il personale al rischio di riciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o di regolamenti interni.

I **Direttori di Struttura** sono responsabili:

- Dell'applicazione del presente Regolamento aziendale, per le attività di loro competenza e di informare delle transazioni sospette il Gestore;
- Dell'acquisizione delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai propri collaboratori e dipendenti;
- Del contenuto e della correttezza delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza.

Tra i direttori di struttura, si evidenzia il ruolo del Responsabile della U.O.S. Bilancio il quale, gestendo nel complesso le attività a contenuto economico connesse con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione o con obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale, ha il compito di:

- Collaborare con il Gestore, sia in relazione alle segnalazioni di competenza, sia esercitando una funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività inerenti ai vari servizi aziendali possibili oggetto di segnalazioni di operazioni sospette;
- Informare il Direttore di Struttura ed il Gestore nell'ipotesi in cui rilevi elementi di sospetto nel corso dell'esercizio delle funzioni di controllo.

La Direzione Amministrativa vigila sulle strutture aziendali affinché cooperino e adottino in modo omogeneo le procedure del presente regolamento.

#### **ART.6 INDICATORI DI ANOMALIA**

La normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell'Interno il compito di emanare ed aggiornare gli indicatori di anomalia, così come previsto dal D.M. 25/2015 e richiamati dalla nota U.I.F. del 23/04/18.

Resta salva, tuttavia, la facoltà per il Gestore e per i Direttori di Struttura di individuarne di ulteriori, in raccordo con le misure anticorruzione previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e limitatamente alle rispettive competenze.

Sul punto, si evidenzia, infatti, come l'allegato ai succitati D.M. e nota U.I.F. contengano l'elenco esemplificativo degli indicatori in oggetto, distinguendoli in relazione all'identità o al comportamento del soggetto agente, alle modalità – di richiesta o esecuzione – delle operazioni e al settore di attività.

#### **ART.7 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA**

IL Direttore della Struttura aziendale inoltra una segnalazione protocollata al Gestore, quando viene a conoscenza, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.